



DIBATTITI	CRONACHE	DOSSIER	MATERIALI	NOVITÀ EDITORIALI	APPUNTAMENTI
-----------	----------	---------	-----------	-------------------	--------------

Home :: Cronache :: Giurisprudenza costituzionale

Il conflitto sugli impedimenti parlamentari dell'imputato Previti: questa volta la Corte annulla solo parzialmente

di Antonino Masaracchia (Dottorando di ricerca in diritto costituzionale e pubblico generale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma)

Con la **sent. n. 451 del 15 dicembre 2005** [PDF](#) la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato vertente fra il Tribunale di Milano (prima e quarta sezione penale) e la Camera dei deputati, ed avente ad oggetto la nota vicenda del deputato, nonché imputato, Cesare Previti.

Quest'ultimo, durante il corso di due procedimenti penali nei quali era imputato, aveva presentato diverse istanze di rinvio delle udienze per l'esistenza di "concomitanti impegni parlamentari". Le due sezioni del Tribunale avevano però rigettato quelle istanze, facendo così ugualmente celebrare le udienze.

Già con sent. n. 225 del 2001 (in *Giur. cost.* 2001, 1974 ss., con note di G. SPANGHER, di M.A. CABIDDU e di G. BRUNELLI) la Corte costituzionale aveva annullato talune ordinanze emesse dal GUP del Tribunale di Milano nel corso degli stessi procedimenti riguardanti l'imputato Previti. Anche in quell'occasione oggetto del contendere era stato il rigetto delle istanze di rinvio delle udienze concomitanti con impegni parlamentari dell'imputato. Diverse argomentazioni della sentenza del 2001 (redatta da Onida) vengono riprese e riaffermate dalla sent. n. 451 del 2005 (redatta congiuntamente da Bile e da Amirante; per un precedente di sentenza redatta da due giudici, cfr. sent. n. 120 del 2004).

La sent. n. 451 innanzi tutto chiarisce che oggetto del conflitto sono le lesioni lamentate dalla ricorrente Camera dei deputati, mentre del tutto estraneo

rimane l'on. Previti. Ed infatti, in linea generale, l'imputato che sia anche membro del Parlamento non è assistito da speciali garanzie costituzionali (salvo quelle derivanti dall'art. 68 Cost., nel caso estranee): operano anche per lui le generali regole del processo. Se però l'imputato deduca impedimenti riguardanti il suo diritto-dovere di partecipare ai lavori parlamentari, è possibile un'interferenza tra l'esercizio della funzione giurisdizionale (penale) e le attribuzioni costituzionali di un altro soggetto, e cioè della Camera cui appartiene l'imputato. In tal caso, il giudice (penale) ha allora l'onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari, in modo da non pregiudicare l'interesse della Camera "a che ciascuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria partecipazione ai lavori parlamentari nel modo ritenuto più opportuno".

Sul punto, viene richiamata la sent. n. 225 del 2001 (par. 3 del *Considerato in diritto*) dove, tra l'altro, si legge: "Le posizioni giuridiche protette dell'interveniente nella sua qualità di imputato nei procedimenti penali [...], e i correlati diritti di impugnazione e di difesa, restano sempre suscettibili di essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali: né su di essi potrebbero fondarsi domande proposte con lo strumento del conflitto di attribuzioni". La Corte anzi precisò che nemmeno poteva essere ammesso l'intervento dell'imputato in quanto volto a difendere "l'esercizio delle attribuzioni del singolo parlamentare": "anche a volere accedere, in astratto, a tale prospettazione", affermò la Corte, una domanda rivolta a difendere le attribuzioni del singolo parlamentare "avrebbe comunque dovuto essere introdotta - questa sì - attraverso un autonomo ricorso per conflitto tra poteri" e non mediante un intervento volontario in un conflitto promosso da un altro soggetto.

E così, anche nell'odierna sentenza n. 451 del 2005, la Corte dichiara inammissibile l'intervento del deputato Previti, soggetto estraneo al conflitto, posto che l'esito del conflitto non è in grado di pregiudicare definitivamente le sue posizioni che potranno invece essere difese nella sede processuale più appropriata.

Nel merito del conflitto, la Corte spiega che gli impugnati provvedimenti giurisdizionali vanno esaminati e distinti alla luce delle motivazioni addotte, per ciascuno, dal Tribunale di Milano. Ciascun provvedimento impugnato, cioè, dovrà ricevere - in sede di dispositivo - una duplice sorte:

verrà annullato nella parte in cui siano presenti affermazioni lesive delle attribuzioni della Camera ricorrente; verrà invece salvato per quelle parti coinvolgenti valutazioni esclusivamente processuali, come tali di esclusiva spettanza del Tribunale.

L'insegnamento risale, ancora una volta, alla sent. n. 225 del 2001. "Non è compito di questa Corte, ma dei competenti organi della giurisdizione, stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali", fu allora affermato. Venne tuttavia aggiunto che in concreto, "nell'applicare com'era suo compito, le comuni regole processuali sugli impedimenti a comparire, il giudice non poteva però, contraddicendo le proprie stesse premesse circa la parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti, [...] disconoscere in senso assoluto la rilevanza dell'impedimento in questione, per invocare esclusivamente l'interesse del procedimento giudiziario". La Corte giunse allora ad annullare *in toto* le impugnate ordinanze, proprio perché esse erano "il frutto di una presa di posizione generale, fondata sull'affermata prevalenza delle esigenze del giudizio su quelle dell'attività parlamentare".

Diverso è invece l'esito dell'odierno conflitto: le ordinanze impugnate vengono annullate solo parzialmente, e cioè solo nella parte in cui contengono affermazioni lesive delle attribuzioni costituzionali della Camera; mentre vengono salvate laddove si riferiscono a valutazioni squisitamente processuali, come tali di pertinenza esclusiva del giudice penale. Insomma, mentre nel caso deciso con sent. n. 225 del 2001 il Tribunale aveva disconosciuto "in senso assoluto" la rilevanza degli impedimenti parlamentari, senza concentrarsi "in un apprezzamento specifico" per ciascuno di essi, nel caso odierno quegli stessi impedimenti sono stati invece valutati dal giudice (evidentemente) ognuno nella sua specificità, alla luce di motivazioni anche strettamente (ed esclusivamente) processuali.

E così, ad esempio, la Corte salva *in parte qua* le ordinanze emesse dal Tribunale di Milano, rispettivamente, in data 20 settembre 1999, 14 luglio 2000 e 21 novembre 2001. La prima di tali ordinanze aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la "rimozione automatica" di tutti gli atti processuali successivi all'udienza nella quale l'impedimento dell'imputato Previti era già stato accertato con sent. n. 225 del 2001 della stessa Corte cost.: qui il Tribunale di Milano, nel rigettare l'istanza, aveva fatto riferimento alla natura ed alla rilevanza delle attività processuali compiute nell'udienza poi annullata per

legittimo impedimento, giungendo a negare l'esistenza di un "effetto diffusivo" di tale annullamento sugli atti processuali successivi. Nel caso, poi, dell'ordinanza del 14 luglio 2000 (con la quale il Tribunale aveva respinto, tra l'altro, l'eccezione di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio), parte della motivazione si concentrava sull'art. 420 c.p.p., il quale attribuisce rilevanza al legittimo impedimento dell'imputato solo in sede di prima udienza. Nel caso, infine, dell'ordinanza del 21 novembre 2001 (che ha rigettato un'ulteriore richiesta di dichiarare la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio in esecuzione della sentenza n. 225 del 2001 della Corte cost.), il Tribunale si era rivolto, in punto di diritto, ad una valutazione dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 225 del 2001, ed in particolare dei limiti concernenti l'incidenza di tale giudicato sul processo penale. Dal momento che, in tutti questi casi, vengono coinvolti aspetti di natura esclusivamente processuale, valutabili soltanto dal giudice precedente e non afferenti in nessun modo con le prerogative costituzionali della Camera ricorrente, la Corte conclude che i provvedimenti giurisdizionali impugnati sono, *in parte qua*, estranei all'odierno conflitto.

Quegli stessi provvedimenti giurisdizionali (nonché altri) vengono invece dichiarati di "non spettanza" al Tribunale, nella parte in cui contengono affermazioni lesive delle attribuzioni della ricorrente Camera dei deputati. Il Tribunale di Milano si era infatti spinto ad affermare che era irrilevante, ai fini della prova dell'allegato impedimento parlamentare, la lettera di convocazione proveniente dal capo del Gruppo parlamentare, e che non sussisteva, al riguardo, alcun obbligo del Giudice dell'udienza preliminare di attivarsi al fine di acquisire tale prova *aliunde*; ed aveva anche affermato che un valido impedimento parlamentare può sussistere solo se venga provata l'effettiva partecipazione dell'imputato ai lavori parlamentari comportanti votazioni, e non anche una generica attività di programmazione dei lavori stessi.

Entrambe queste affermazioni, pur sorrette da ragioni processuali ma adottate "in presenza di una situazione di potenziale conflitto con le attribuzioni costituzionali della Camera", non hanno tenuto "adeguatamente conto di tali attribuzioni". I provvedimenti impugnati vengono pertanto annullati *in parte qua*.

In merito alle eventuali conseguenze processuali di

tale annullamento parziale, conclude la Corte, spetterà comunque alle competenti autorità giurisdizionali ogni valutazione al riguardo. Va qui brevemente ricordato che, mentre nel conflitto deciso con sent. n. 225 del 2001 (nonché in quello deciso con sent. n. 263 del 2003, relativa al c.d. caso "Matacena") la Corte aveva annullato *in toto* le impugnate ordinanze del Tribunale, nel conflitto deciso con sent. n. 284 del 2004 (in *Giur. cost.* 2004, 2865 ss., con nota di F. BIONDI) la Corte si è fermata al giudicato già sceso sui provvedimenti oggetto del conflitto. In altre parole, pur dichiarando la non spettanza all'autorità giudiziaria del potere di emanare gli impugnati provvedimenti (consistenti, ancora una volta, nel rigetto dell'istanza volta al riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato per concomitanti impegni parlamentari), la Corte affermò che "l'avvenuto esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce che, nella specie, questa Corte possa dare alla propria pronuncia, concernente uno specifico episodio interno al processo, un contenuto tale da riaprire quella vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche (concernenti non solo l'imputato, ma anche la parte civile) consolidatisi per effetto appunto del giudicato: riapertura dalla quale nessuna conseguenza potrebbe discendere per la tutela della posizione costituzionale della ricorrente".

(10 gennaio 2006)

Home

Attività | Organizzazione | Link | <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html>
Dibattiti | Cronache | Dossier | Materiali | Novità editoriali | Appuntamenti